

che la Commissione ha fatte per organo dell'onorevole Guerrieri, che, cioè, se si deve tenere fermo il sistema dell'indemniamento prima con poi la facoltà ai patroni di rivendicare, i patroni non dovrebbero essere per questo secondo passaggio assoggettati al pagamento di registro, e che questo nell'articolo sia espresso.

Prendò atto dell'altra dichiarazione, che, circa gli obblighi annessi ai benefizi, non debbono i patroni sopportare, sui beni ad essi devoluti in proprietà, oneri e garanzie ipotecarie.

Rimane allora semplicemente o principalmente la differenza fra l'ammontare della tassa proposta dalla Commissione per i benefizi e per le altre istituzioni di patronato aicale (a differenza delle prelature e cappellanie laicali), che la Commissione tien ferma nel 30 per cento, e l'ammontare della tassa proposta dall'onorevole presidente del Consiglio, la quale sarebbe il doppio della tassa di successione fra estranei, cioè il 20 per cento.

Fra queste due proposte, la Commissione mi comparrà se io accetto quella dell'onorevole presidente del Consiglio a preferenza della sua.

E se mi fosse lecito aggiungere una parola (*No! no! — Rumori*), dirò che finalmente non conviene a noi, ritenuta la differenza che in diritto canonico intercede fra le cappellanie laicali ed i benefizi di patronato laicale, non conviene a noi in una legge economica di libertà dei beni, lo impadronirsi.

Comprendo anch'io, e pochi forse sentiranno al pari di me le necessità dell'erario; ma la prima fra le buone regole di finanza quella è di guardarsi dalle ingiustizie.

E per le prelature e cappellanie laicali in fine è già troppo a mio credere il 20 per cento sul prezzo lordo dei beni, perchè non debba reputarsi sufficiente pei benefizi.

Rammento inoltre alla Commissione che per i beni componenti la dotazione delle chiese ricettizie, essa ha voluto all'articolo 2, ormai votato, che tutta intiera la rendita corrispondente da iscriversi sia devoluta ai comuni. Ora, fra i comuni nei loro rapporti colle chiese ricettizie, e i patroni nei loro rapporti coi benefizi, io sto per i patroni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Guerrieri ha facoltà di parlare.

**GUERRIERI.** Per confutare l'onorevole Sanminiatielli che ha parlato, non ho bisogno che di leggere quanto l'onorevole Sanminiatielli ha scritto. Egli stesso nell'articolo 5 che proponeva di sostituire all'articolo della Commissione faceva una differenza tra le cappellanie e le prelature laicali dalle altre istituzioni di patronato laicale (*Bene!*); per le cappellanie e prelature laicali vi proponeva il quadruplo di un'annata di quota di concorso, e pei beni dei benefizi ed altre istituzioni di patronato laicale una somma equivalente pei primi al

terzo, pei secondi ai due terzi della rendita; e così egli domandava più di noi, chiedendo il terzo, perchè, supposto che la rendita accertata sia conforme al vero, il 30 per 100 è minore del terzo che corrisponde al 33 e mezzo per 100.

Dunque io prego l'onorevole Sanminiatielli di mettersi in armonia con sè stesso.

**SANMINIATELLI.** Domando la parola per un fatto personale. (*No! no! — Rumori continuati*)

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**SANMINIATELLI.** Io dichiaro che ho modellato il mio articolo sull'articolo 1 della Commissione, perchè so che in Parlamento bisogna ben distinguere tra ciò che uno crede vero, e ciò che uno spera poter ottenere dall'assenso di molti colleghi.

Del resto io ricevo la lezione, di cui non me ne so a male, perchè conosco la gentilezza dell'animo suo, ma la rinvio all'onorevole Guerrieri ed a' suoi colleghi, imperocchè dall'ultima proposta della Commissione, che non so se sia la terza o la quarta, io mi potrei appellare alla seconda od alla prima serie de'suoi emendamenti per cui essa ha creduto di dover passare.

**MASSARI GIUSEPPE.** Bravo! bravo!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti prima di tutto la mozione d'ordine stata fatta dall'onorevole Pescatore.

**PESCATORE.** Scusi, non può più aver luogo.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

*Molte voci.* No! no! Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Non do più la parola a nessuno.

Gli onorevoli De Ruggeri e Catucci avrebbero modificato in questi termini il loro emendamento che corrisponderebbe in parte, se non erro, alla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio:

« I beni delle cappellanie laicali e i legati pii delle prelature laicali disciolte si devolveranno a favore dei compatroni ed eredi dei fondatori, senz'altro peso fuorchè di una tassa doppia di successione del valore di essi. »

Comunque sia, io credo necessario che l'onorevole relatore della Commissione non solamente dia la sua opinione su questa materia, ma che modifichi il suo primo articolo onde io lo possa mettere ai voti.

**FERRARIS, relatore.** Se la Camera permette, vedrà che potremo giungere alla votazione dell'articolo e intenderci sopra tutte le differenze che emergono dai vari emendamenti.

Io mi credo a quest'ora dispensato dal dar ragione dell'articolo, e me ne credo dispensato a malgrado di un'approvazione che mi duole avere udito partire dallo stesso banco della Presidenza alle ingiuste parole di chi fa alla Commissione appunto di variare; a quella Commissione, cui spesso si dà carico di troppa tenacità nei suoi propositi, si dà ora censura di mutabilità, perchè, stando salda nella massima, adotta alcuni temperamenti per tentare di conciliare le diverse e contrarie sentenze che sorgono nella discussione.